



COMUNE DI ARDESIO

SETTORE TECNICO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE E LA REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO SULLA VIABILITA' AGRO-SILVO-PASTORALE

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 53 del 24/10/2006
Pubblicato all'Albo Comunale dal 18/11/2006 al 2/12/2006
Modificato con Deliberazione Consiliare n. 39 del 30/07/2008
Modificato con Deliberazione Consiliare n. 26 del 26/07/2018

Art. 1
Natura normativa e ambito di applicazione

Le disposizioni di cui al presente Regolamento hanno lo scopo di disciplinare le modalità di autorizzazione, realizzazione, gestione, accesso e utilizzo della viabilità agro-silvo-pastorale nelle zone agricole del territorio del Comune di Ardesio, classificate dal vigente PRG quali ZONE E, dove non è consentita l'apertura di nuove strade.

Costituisce pertanto specificazione alle suddette Norme Tecniche di Attuazione del PRG in recepimento di quanto previsto dal Regolamento Regionale n.1 del 23 febbraio 1993 "Prescrizioni di massima e di polizia forestale valide per tutto il territorio della regione", dal D.Lgs. 18/5/2001 n.227 "orientamento e modernizzazione del settore forestale", dalla L.R. 28 ottobre 2004 n.27 "Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale", della Circolare Regionale 30 settembre 2005 n. 41 "Prime indicazioni per l'applicazione della l.r. 27/2004", e dalla D.G.R. 8/675 del 21/9/2005 "Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi" e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente regolamento disciplina le strade agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica, di proprietà privata dichiarate di "pubblica utilità", nonché le strade di proprietà privata non dichiarate di "pubblica utilità" e soggette a specifica convenzione da sottoscrivere tra la proprietà e l'Amministrazione o gli Enti interessati.

La possibilità di aperture di nuove strade agro-silvo-pastorali è strettamente limitata ai casi in cui sia adeguatamente dimostrata l'impossibilità di utilizzare, anche con eventuali modesti adeguamenti, la viabilità esistente ai fini della gestione agro-silvo-pastorale del territorio comunale.

Art. 2
Definizione della viabilità agro-silvo-pastorale (VASP)

Le strade agro-silvo-pastorali sono infrastrutture finalizzate ad un utilizzo prevalente di tipo agro-silvo-pastorale, non sono adibite al pubblico transito e non sono soggette alle norme del codice della strada.

Esse collegano aziende agro-silvo-pastorali alla rete delle strade comunali, vicinali e consorziali; su di esse il transito è soggetto alle norme del presente regolamento.

Art. 3
Definizione di pista forestale

Le piste forestali sono infrastrutture temporanee, a funzionalità limitata, realizzate solo per l'esecuzione di specifici lavori forestali, bonifiche fito-sanitarie, sistemazioni idraulico-agrario-forestali e opere di difesa del suolo.

Queste piste hanno un utilizzo limitato nel tempo in funzione degli interventi da realizzarsi nell'area servita dalla pista, per cui il tracciato dovrà in ogni caso essere ripristinato al termine dei lavori.

Art. 4
Modalità di presentazione delle istanze e rilascio di autorizzazione

Le domande di autorizzazione alla realizzazione di viabilità agro-silvo-pastorale devono essere presentate dai proprietari interessati dal percorso, con apposito modulo predisposto dall'Ufficio Tecnico, e corredate da documentazione tecnica in duplice copia sottoscritta da tecnico abilitato.

La prima fase di istruttoria riguarderà esclusivamente la verifica del possesso dei requisiti da parte dei proponenti e la verifica delle condizioni di ammissibilità dell'intervento ai sensi del presente regolamento.

A seguito della comunicazione di positivo accertamento di tali pre-requisiti, i proponenti dovranno integrare la documentazione relativa alle autorizzazioni inerenti i vincoli gravanti sull'area interessata (paesistici, paesaggistici, ambientali, idrogeologici, ecc.) che concorreranno alla formazione del parere finale di ammissibilità dell'intervento e di definizione dei contenuti di eventuali specifiche convenzioni.

L'acquisizione del parere finale di ammissibilità determina le condizioni per la presentazione della domanda di Permesso di Costruire, il cui rilascio avverrà contestualmente al rilascio alla realizzazione della VASP.

Per le piste forestali contenute nei limiti di cui all'art. 61 comma 3 del R.R. 1/1993 il proprietario interessato dovrà presentare apposita comunicazione all'Ente Delegato e al Comune di Ardesio, corredata delle necessarie autorizzazioni eventualmente necessaria in relazione ai vincoli vigenti

sull'area interessata, e dalla dimostrazione di conformità alle norme di cui al Regolamento Regionale 23/2/1993 n.1, con particolare riguardo al Titolo III, alla L.R. 28/10/2004 n. 27, alla Circolare Regionale 30 settembre 2005 n. 41 "Prime indicazioni per l'applicazione della l.r. 27/2004", e alla D.G.R. 8/675 del 21/9/2005 "Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi" e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5

Requisiti dei soggetti ammessi alla realizzazione della viabilità agro-silvo-pastorali

Sono ammessi a proporre, realizzare e gestire la viabilità agro-silvo-pastorale i seguenti soggetti:

ZONE E1 - E2 - E3 - E4 - E7 - E8

- a) Enti territoriali, nell'ambito delle rispettive competenze, e loro consorzi e associazioni;
- b) imprenditori agricoli a titolo principale se funzionali esclusivamente alla produzione agro-silvo-pastorale, e sempre che ne sia dimostrata l'effettiva necessità funzionale attraverso un piano di sviluppo aziendale;
- c) Consorzi o privati costituitisi in forma consortile se di servizio ad almeno tre edifici esistenti;
- d) Soggetti attuatori di previsioni se espressamente previste dallo specifico piano di assestamento dei beni silvo-pastorali del Comune di Ardesio, in aree di proprietà pubblica.
- e) Privati, singoli o tra loro consorziati, ad esclusivo servizio di aree boschive di estensione non inferiore a 8 ettari, finalizzate alla pulizia e manutenzione dell'area boschiva, alla difesa o bonifica nei confronti di attacchi parassitari, alla difesa antincendio;
Le attività suindicate saranno regolate da apposito atto unilaterale d'obbligo da depositare presso il Comune di Ardesio, avente valenza per l'intera area boschiva di proprietà dichiarata all'atto di presentazione dell'istanza, e quindi indipendente da successivi frazionamenti di proprietà, la cui osservanza determinerà le condizioni di mantenimento del percorso.

Per singoli casi eccezionali, in deroga a quanto indicato al punto c), la realizzazione di limitati percorsi carrali aventi le caratteristiche della VASP per l'accesso a singoli edifici classificati in zona E7, potrà essere autorizzata previo parere espresso con specifica deliberazione della Giunta Comunale, sulla scorta di documentata verifica dell'impraticabilità della forma consortile per ragioni di eccezionale isolamento del fabbricato o dalla rilevanza dell'impatto ambientale, paesaggistico e idrogeologico che l'adeguamento a tale forma produrrebbe rispetto alla soluzione proposta.

ZONE E6

- f) Enti territoriali, nell'ambito delle rispettive competenze, e loro consorzi e associazioni;
- g) imprenditori agricoli a titolo principale se funzionali esclusivamente alla produzione agro-silvo-pastorale, e sempre che ne sia dimostrata l'effettiva necessità funzionale attraverso un piano di sviluppo aziendale;
- h) Soggetti attuatori di previsioni se espressamente previste dallo specifico piano di assestamento dei beni silvo-pastorali del Comune di Ardesio, in aree di proprietà pubblica.

ZONE E5

- i) Enti territoriali, nell'ambito delle rispettive competenze, e loro consorzi e associazioni;
- j) imprenditori agricoli a titolo principale se funzionali esclusivamente alla produzione agro-silvo-pastorale, e sempre che ne sia dimostrata l'effettiva necessità funzionale attraverso un piano di sviluppo aziendale;

Art. 6

Criteri di valutazione dei tracciati

Ad esclusione delle strade provvisorie di cantiere il loro tracciato dovrà essere valutato in base ai seguenti criteri:

- minimizzazione dell'impatto paesaggistico, ambientale e idrogeologico;
- armonizzazione con percorsi storicamente consolidati o con andamenti naturali del terreno;
- efficacia nei confronti delle attività di pulizia e manutenzione dell'area boschiva, della difesa o bonifica nei confronti di attacchi parassitari, della difesa antincendio, della manutenzione dei pascoli e in generale per l'esercizio dell'alpeggio.

Art. 7

Criteria costruttivi generali e particolari per la realizzazione della viabilità agro-silvo-pastorali

Ad esclusione delle strade provvisorie di cantiere, tutte le strade dovranno essere realizzate in conformità ai seguenti criteri costruttivi:

7.1 – Requisiti generali dei tracciati

- Minimizzazione della lunghezza del percorso nel rispetto delle caratteristiche tecniche sotto riportate;
- Una sola connessione con la rete stradale esistente più vicina.
- Possibilità di realizzazione di limitato numero di piazzole di scambio in relazione alle condizioni di pendenza e lunghezza dei tracciati

7.2 – Parametri tecnici delle strade di servizio e agro-silvo-pastorali

Le nuove strade di servizio e/o agrosilvopastorali dovranno essere realizzate in conformità ai parametri tecnici ed indicazioni fornite nella seguente tabella, in funzione delle classi di transitabilità, basate sulla transitabilità definita in funzione della sicurezza e della sostenibilità, dai seguenti parametri: larghezza della carreggiata, pendenza, raggio di curvatura dei tornanti, carico ammissibile.

1. **CLASSE II: classe destinata al transito di trattori con rimorchio ed autocarri leggeri con peso complessivo inferiore a 180 q;**
2. **CLASSE III: classe destinata al transito di automezzi leggeri (fuoristrada, trattori senza rimorchio, ecc.) con peso complessivo inferiore a 50 q;**
3. **CLASSE IV classe destinata al transito di mezzi leggeri con peso complessivo inferiore a 35 q;**

Rete viabile							
Classi di transitabilità	Fattori di transitabilità		Larghezza (m)	Pendenza (%)			Raggio di curvatura tornanti (m)
	Mezzi	Carico ammissibile (q)		Prevalente*	Massima		
					Fondo naturale	Fondo stabilizzato	
II	Trattori con rimorchio	180	2,5	<12	14	20	6
III	Piccoli automezzi	50	2,0	<14	16	25	5
IV	Piccoli automezzi	35	1,8	>14	>16	>25	<5

***N.B:** per pendenza prevalente si intende quella pendenza che si riscontra più frequentemente lungo il percorso e che caratterizza almeno il 75% dello sviluppo del tracciato.

La realizzazione di una nuova strada deve essere supportata da un progetto esecutivo completo di tutti gli elementi ed elaborati tecnici, previsti dal Titolo I° del Regolamento Edilizio Comunale. Le istanze dovranno comunque essere corredate di tutte le autorizzazioni inerenti i vincoli gravanti sull'area interessata (Paesistici, Paesaggistici, ambientali, idrogeologici, ecc.), nonché di relazione geologica ai sensi degli artt. 17, 18, 19, 20 e 21 delle NTA del PRG.

In ogni caso, nella scelta del tracciato di una nuova strada o nella modifica di uno esistente, si dovrà tenere conto della presenza di criticità di natura geologica, morfologica, idrologica, paesaggistica, naturalistica e faunistica, avendo cura nella realizzazione di minimizzare gli impatti.

I tracciati dovranno anche essere studiati in modo da ottimizzare il servizio agli ambiti agricoli, forestali e pastorali evitando ripidi percorsi di arroccamento e privilegiando invece percorsi trasversali al versante che a parità di sviluppo consentano il servizio a più ampie superfici.

7.3 – Caratteristiche geometriche dei nuovi tracciati

I nuovi tracciati dovranno rispettare ed avere le seguenti caratteristiche geometriche:

Larghezza e raggi di curvatura:

La larghezza delle strade dipende dalla classe di transitabilità in cui si collocano. In ogni caso, la larghezza del piano stradale, comprensivo delle eventuali banchine, non dovrà superare i 2,5 m. Analogamente, devono essere realizzati raggi di curvatura minimi congruenti con la classe di transitabilità.

Tipologia di piano viabile:

Il piano stradale dovrà essere opportunamente sagomato, evitando che il deflusso superficiale possa concentrarsi ed evitando che si instaurino condizioni di saturazione; il piano viabile dovrà essere sagomato per conferire una pendenza trasversale verso valle, verso monte, oppure con una pendenza composita a schiena d'asino (baulatura).

In generale, una pendenza trasversale verso valle è consigliata nel caso di scarpate di monte instabili, su pendenze longitudinali moderate (<10-12%) e dove si abbia necessità di interferire minimamente con l'idrologia di versante; questa soluzione richiede la contemporanea installazione di opere di drenaggio trasversale (canalette) ed una accurata costipazione del ciglio di valle.

Al contrario, la pendenza trasversale verso monte è consigliata nel caso di scarpate di valle instabili, su pendenze longitudinali maggiori di 10-12%; questa soluzione richiede larghezze della strada maggiori, per poter installare drenaggi longitudinali di raccolta delle acque e non è consigliata dove vi sono elevate probabilità di intasamento dei tombotti.

Pendenza trasversale:

La strada dovrà sempre avere una pendenza trasversale compresa tra 2 e 4%, per evitare fenomeni di ristagno delle acque.

Pendenza longitudinale:

La strada dovrà essere realizzata con una pendenza congruente con la classe di transitabilità prevista; in ogni caso, la pendenza longitudinale dovrà essere inferiore al 18%.

I tratti a pendenza uguale o superiore al 18% dovranno essere eccezionalmente realizzati e limitati a situazioni tecniche specifiche ben motivate (punti di passaggio obbligati, riduzioni del numero di tornanti, ecc.); in tal caso bisognerà prevederne la stabilizzazione attraverso opportune soluzioni costruttive che consentano di ridurre l'azione delle acque superficiali e ne consentano una percorribilità sicura.

Con pendenze superiori al 5% ed all'8% rispettivamente per fondo naturale e fondo stabilizzato occorre prevedere canalette trasversali drenanti.

I tornanti devono essere realizzati con una pendenza compresa tra il 2 % ed il 4%.

Fondo stradale:

La strada in fondo naturale dovrà essere adeguatamente ricaricata con materiale inerte a granulometria idonea e spigoli vivi, possibilmente di natura calcareo-dolomitica (tout-venant), ad eccezione dei casi in cui le caratteristiche del fondo naturale non lo richiedano (roccia subaffiorante, presenza di materiale idoneo per tipo e pezzatura, ecc.).

Il fondo dovrà essere consolidato attraverso operazioni di costipazione (rullatura) con mezzi adeguati, al fine di consentire il transito dei veicoli in condizioni di sicurezza e senza provocare alterazioni del fondo.

Per la stabilizzazione del fondo dei tratti che richiedono potranno essere previste particolari soluzioni tecniche adeguate allo specifico contesto di realizzazione, considerando i seguenti fattori: pendenza longitudinale, caratteristiche tecniche del fondo stabilizzato (scabrezza e resistenza al carico), caratteristiche dei mezzi previsti al transito, reperibilità dei materiali locali, rilevanza naturalistica, costi dei materiali.

Pendenza scarpate:

In generale, l'inclinazione delle scarpate dovrà rispettare i seguenti parametri:

- Pendici in roccia: pendenza massima pari a 70°;
- Pendici su terreno stabile con presenza di una componente rocciosa mediamente fratturata stabile: pendenza massima da 45° a 67,5°;
- Pendici su terreni grossolani di scarsa coesione (sabbie e ghiaie), in presenza di ricca matrice limo-argillosa o caratterizzato da acque sotto superficiali: pendenza massima pari a 30°;

Al termine della riprofilatura delle scarpate è obbligatorio procedere al loro inerbimento, utilizzando idonei miscugli di sementi di specie erbacee locali, adottando le opportune tecniche (idrosemina e/o idrosemina potenziata).

Canalette (deviatori trasversali):

Con pendenze superiori al 5% ed all'8% rispettivamente per fondo naturale e fondo stabilizzato occorre prevedere canalette trasversali drenanti.

La spaziatura (distanza) tra canaletta e canaletta dovrà rispettare i valori indicati nella seguente tabella, in funzione della pendenza longitudinale e della natura del substrato:

Pendenza (%)	Distanza (m)	
	ghiaie	limi e sabbie limose
4	84	26
6	70	22
8	59	19
10	49	16
12	41	14
14	35	12
16	29	10
18	24	9

La canaletta dovrà esser preferibilmente posta con una inclinazione ottimale di 60° rispetto all'asse stradale, ma potrà essere posta con una inclinazione compresa tra 45° e 65°.

La pendenza trasversale della canaletta deve essere superiore al 4%.

Per evitare erosioni della scarpata di valle, è sempre opportuno avere cura di realizzare piccole protezioni, creando degli apprestamenti in pietrame (diametro minimo pietrame > 10 cm) allo sbocco della canaletta.

Art. 8 Viabilità minore

La viabilità minore esistente (mulattiere, sentieri, itinerari alpini) dovrà essere adeguatamente mantenuta.

La viabilità minore è cos' classificata:

Viabilità minore	
Mulattiere	Tracciati a prevalente uso pedonale con larghezza minima di 1,2 m e larghezza massima di 1,8 m, pendenza non superiore al 25% con fondo lastricato (selciatoone in pietrame locale) nei tratti a maggior pendenza. Presenza di piccole opere di regimazione delle acque superficiali (canalette e cunettoni in pietrame locale) e di muri a secco e/o semisecco in pietrame locale di contenimento della scarpate a a monte e a valle
Sentieri	Tracciati ad esclusivo uso pedonale con larghezza non superiore a 1,2 m e pendenze che in presenza di gradini, possono raggiungere il 100%. Presenza di elementari opere d'arte (realizzate con materiali locali tradizionali a basso impatto ambientale) per il mantenimento del fondo e della scarpata.
Itinerari alpini	Insieme dei tracciati in zona di media ed alta montagna ad esclusivo uso pedonale, con sezione ridotta, fondo spesso irregolare e non consolidato e mancanza di opere d'arte.

Art. 9 Soggetti gestori

Soggetti gestori delle strade agro-silvo-pastorali sono:

- l'Amministrazione Comunale o altro Ente proprietario;
- altri Enti appositamente delegati (ad es. Consorzio Forestale, ERSAF, Ente Parco).
- imprenditori agricoli a titolo principale, per viabilità funzionali esclusivamente all'attività agro-silvo-pastorale;
- consorzi o privati costituitisi in forma consortile per l'accesso ad edifici esistenti;
- privati, singoli o tra loro consorziati di cui al precedente Art.5 lett. e), sulla scorta di apposito atto unilaterale d'obbligo da depositare presso il Comune di Ardesio, per la realizzazione di percorsi di Classe IV."

Art. 10 Manutenzione

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico della proprietà o, ove espressamente previsto, di un apposito gestore incaricato dalle proprietà interessate; in caso di gestione pubblica, a tale scopo verrà istituito un apposito fondo vincolato a questa destinazione.

L'ammontare dell'importo da versare da ogni soggetto autorizzato al transito sarà annualmente stabilito dalla proprietà o dal gestore in base a una relazione previsionale di spesa e di manutenzione, eventualmente aggiornata nel corso dell'anno.

Per ciascuna strada agro-silvo-pastorale di proprietà comunale la Giunta Comunale, con propria Deliberazione da assumere entro il 31 dicembre di ogni anno, determina il contributo di manutenzione vigente per l'anno successivo, articolato in base alla categoria di utenza autorizzata, considerando anche clausole e condizioni derivanti da specifici accordi eventualmente definiti in merito al concorso di più soggetti alla gestione e manutenzione di ciascuna strada agro-silvo-pastorale.

La determinazione del contributo di cui sopra, destinato a finanziare l'apposito fondo vincolato a destinazione alla manutenzione, avverrà in base a una relazione previsionale di spesa e di manutenzione, eventualmente aggiornabile nel corso dell'anno.

La mancata assunzione della Deliberazione nei termini sopra previsti o l'assenza di previsioni di interventi manutentivi determinano l'automatica conferma del canone vigente anche per l'anno successivo.

E' in facoltà della Giunta Comunale disporre l'esenzione, anche temporanea, da tale canone per determinate categorie di contribuenti in presenza di accordi per la compartecipazione alla manutenzione.

Per le categorie B, C e D la Deliberazione della Giunta Comunale potrà inoltre stabilire un numero massimo di permessi giornalieri e mensili contemporaneamente vigenti, anche in relazione alle specifiche condizioni e caratteristiche di ciascuna strada agro-silvo-pastorale."

Art. 11

Chiusura con barriera delle strade non soggette a pubblico transito

Le strade agro-silvo-pastorali non sono soggette a pubblico transito devono essere chiuse con idonea barriera munita di chiave; la barriera dovrà comunque consentire il transito pedonale in condizioni di sicurezza.

Il transito è consentito solamente ai proprietari e affittuari degli immobili serviti dalla strada e, nei casi di strade di privati dichiarate di "pubblica utilità", ai proprietari dell'infrastruttura, nonché al soggetto gestore ove diverso da quelli precedentemente indicati.

Nell'ambito dei soggetti ammessi al transito sopra indicati, esso è consentito a:

- a) i titolari delle ditte catastali servite dalla VASP,;
- b) eventuali altre persone diverse dai suddetti titolari, purché legati ad essi da uno dei seguenti vincoli di parentela:
 - discendente di primo grado
 - collaterale di primo grado (coniuge);

Il permesso abilita uno dei soggetti come sopra evidenziati (proprietario o altra eventuale persona di cui al punto b) alla guida di un mezzo su cui potranno essere trasportate, compatibilmente con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, anche eventuali persone non rientranti nella fattispecie oggetto del presente regolamento, fatte salve le deroghe previste al successivo art. 18. Il transito è comunque effettuato sotto la piena ed esclusiva responsabilità di chi lo effettua, nelle condizioni di sicurezza e percorribilità da valutare al momento del transito da parte di chi lo effettua, sollevando in ogni caso il Comune di Ardesio da qualsiasi responsabilità civile e penale in proposito.

I titolari del diritto di transito di cui sopra hanno l'obbligo:

- di richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento;
- di detenere le chiavi della eventuale barriera con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate.

Le limitazioni e i divieti di circolazione sono resi noti al pubblico mediante apposizione di idonea segnaletica riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento, da effettuarsi a cura della proprietà o del gestore.

Art. 12

Ordinanza di chiusura

Il gestore, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali ecc, dovrà tempestivamente disporre la chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi, chiedendo nel contempo l'eventuale emanazione di un'ordinanza di chiusura da parte del Sindaco.

La disposizione di chiusura e l'eventuale ordinanza Sindacale dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

Art. 13

Domanda di autorizzazione al transito

Per la VASP, la domanda di autorizzazione in deroga al divieto di transito deve essere presentata alla proprietà o al gestore..

Essa deve contenere le generalità del richiedente e di eventuali altre persone come da successivo art. 14, la residenza, le motivazioni per l'accesso, la denominazione della strada e della località da raggiungere, l'arco temporale relativo al bisogno d'uso.

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale.

Art. 14

Rilascio dell'autorizzazione al transito in deroga

L'autorizzazione viene rilasciata dalla proprietà o dal gestore entro 30 giorni dalla presentazione della domanda e a seguito di verifica dei requisiti necessari, su apposito modello fornito dal Comune di Ardesio da collocarsi sul veicolo in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli.

Detto permesso autorizzerà una sola persona alla conduzione di uno solo dei mezzi autorizzati, e sullo stesso andranno indicati:

- a) l'intestatario del permesso;
- b) eventuali altre persone diverse dall'intestatario, purché legati all'intestatario da uno dei seguenti vincoli di parentela:
 - discendente di primo grado
 - collaterale di primo grado (coniuge);
- c) l'elenco dei mezzi motorizzati di proprietà dell'intestatario e delle eventuali persone di cui al sopracitato punto b) con l'indicazione del numero di targa, marca e modello e fino ad un massimo di tre.

Il permesso abilita uno dei soggetti come sopra evidenziati (intestatario o altra eventuale persona di cui al punto b) alla guida di uno solo dei mezzi elencati sul permesso. Sul mezzo stesso potranno essere trasportate, compatibilmente con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, anche eventuali persone non rientranti nella fattispecie oggetto del presente regolamento, fatte salve le deroghe previste al successivo art. 18.

L'intestatario del permesso potrà inoltre richiedere un permesso integrativo, da rilasciare a un solo soggetto diverso da quello indicato sullo stesso permesso, riguardante il transito con un mezzo da impiegare per esigenze particolari e temporalmente limitate, quali il trasporto di legna o materiali vari, indicando anche il periodo di validità di detto permesso integrativo.

Copia dell'autorizzazione e del contrassegno andrà trasmessa entro 10 giorni dal rilascio alla Amministrazione Comunale interessata, a disposizione per eventuali riscontri da parte del personale di vigilanza di cui al successivo art. 25.

Nel caso di strade agro-silvo-pastorali che riguardano più Comuni o Enti, l'autorizzazione va rilasciata dalla proprietà o dal gestore interessato dal tratto principale, e si intende comunque valevole per l'intero percorso fino al raggiungimento della località indicata nel provvedimento autorizzativo.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della rispondenza fra le categorie d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate ed autorizzate al transito con veicoli a motore in deroga al divieto di circolazione:

- A1) proprietari o affittuari degli immobili serviti dalla strada e, nei casi di strade di privati dichiarate di "pubblica utilità", i proprietari dell'infrastruttura;
- A2) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;
- A3) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze non connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;

- B1) personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative;
- B2) soggetti privati che svolgono pratiche legate all'apicoltura debitamente documentate e autorizzate;
- B3) soggetti privati che svolgono attività venatoria da appostamento fisso debitamente documentate e autorizzate;
- B4) soggetti privati che svolgono attività di raccolta di piccoli frutti del sottobosco, funghi e tartufi debitamente documentate e autorizzate¹;
- B5) esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio;

- C1) esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e d'impresa connesse ad attività agro-forestali ed edili;
- C2) esigenze logistiche connesse all'esplicazione di specifiche attività economico-professionali sul territorio (tecnici, professionisti, operatori autonomi e d'impresa);

- D1) esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali purchè debitamente documentate;
- D2) esigenze legate all'accesso a malghe che usualmente commercializzano i prodotti dell'alpeggio;
- D3) esigenze logistiche legate all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo, e che per loro natura e portata non contrastino con le finalità di cui all'art.1 del R.D. 30/12/23 n° 3267 (Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque).

- E1) esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche.

Art. 15 Registro permessi

La Proprietà o il Gestore provvederanno ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità, relativa scadenza ed importo incassato.

Art. 16 Mezzi autorizzati al transito

Sulle strade agro-silvo-pastorali, nei limiti e con le condizioni previsti dal presente regolamento, potranno circolare soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada").
I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla legge 990 del 24/12/69.

Art. 17 Limiti di transito

I veicoli di servizio dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 20 km/h, e in relazione alle condizioni di sicurezza, transitabilità e stato delle strade agro-silvo-pastorali.
Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, con riferimento alla tabella di cui all'Art. 6 del presente regolamento.

Art. 18 Deroghe ai limiti di peso trasportato

In casi specifici debitamente motivati, la proprietà o il gestore competenti potranno autorizzare il trasporto di carichi eccedenti rispetto a quanto previsto dal precedente artt. 6.

¹ La Proprietà o il Gestore potranno valutare l'opportunità di non consentire l'accesso ai non residenti.

In particolare nel caso di una deroga ai limiti di peso relativamente alle categorie di utenza A1, A2, A3 e C1 di cui al precedente art. 14, la Proprietà o il Gestore potranno prevedere la sottoscrizione di una specifica polizza fidejussoria, come da successivo art. 22.

Art. 19

Esenzioni ai limiti di transito

Sono esenti da ogni limitazione:

- gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Bergamo, della Comunità Montana Valle Seriana Superiore, del Parco delle Orobie, del Consorzio Forestale Alto Serio, nonché del Comune di Ardesio e i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulle strade agro-silvo-pastorali in argomento;
- gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie Provinciali e le Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza).

Art. 20

Sanzioni

Chiunque acceda senza permesso sulle strade agro-silvo-pastorali soggette a limitazioni e divieti è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art.6 della Legge 30/04/92 n. 285 come modificata dal D.L. n. 360 del 10/09/93 e relativo regolamento di attuazione.

In particolare verrà inflitta la sanzione amministrativa comportante il pagamento di una somma da euro 150 a euro 750 con immediata interruzione del transito e la denuncia penale per il reato di cui all'art. 650 C.P.

L'inosservanza delle norme del presente regolamento, accertata a carico di persone a cui è consentito il transito, è punita con la sanzione amministrativa da € 150 a € 300. L'Amministrazione Comunale in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito.

Tra le infrazioni vanno ricomprese la contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati, il transito in presenza di Ordinanza di chiusura.

Art. 21

Periodo di validità delle autorizzazioni

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere strettamente limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate e non potrà superare, in ogni caso, i seguenti limiti:

- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A il permesso di transito può avere validità variabile fino a 5 anni;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo B il permesso di transito può avere validità variabile fino ad 1 anno;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C1 il permesso di transito può avere validità pari alla durata dei lavori fino a 6 mesi;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C2 il permesso di transito può avere validità variabile fino ad 1 mese;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo D il permesso di transito deve avere validità giornaliera;

La validità delle autorizzazioni decade automaticamente al cessare delle condizioni che hanno dato origine al loro rilascio; in tali casi il soggetto che ha emesso l'autorizzazione formalizzerà la revoca con apposito provvedimento.

Nel caso specifico della categoria d'utenza C1 (in particolare per taglio dei boschi e trasporto di materiale per lavori edili) il richiedente dovrà specificare il tipo di lavoro svolto, il/i mezzo/i utilizzato/i per il transito e il carico massimo, il titolare abilitato al trasporto del mezzo e il periodo di svolgimento dei lavori.

Art.22

Polizza fidejussoria

La proprietà o il gestore competenti al rilascio dell'autorizzazione potranno richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori (con particolare riferimento al punto C1

dell'art. 14), la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dall'impresa e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

Art. 23 Manifestazioni

Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, la proprietà o il gestore potranno, per il solo giorno in oggetto, consentire la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.

A tal fine andranno poste in essere lungo la strada agro-silvo-pastorale tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

Art 24 Competizioni

Gare di ciclocross, mountain-bike, moto-cross, fuoristrada ecc. potranno essere autorizzate dalla proprietà o dal gestore solamente previo assenso da parte del Comune di Ardesio, e mediante una specifica convenzione con gli organizzatori. In tale atto si dovranno prevedere i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura, (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

Art. 25 Vigilanza

Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Municipale, del Corpo Forestale dello Stato sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 26 Danni

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando la Proprietà o il Gestore, nonché il Comune di Ardesio, da qualsiasi responsabilità.

Art. 27 Convenzione

Fatta salva la preventiva acquisizione delle necessarie autorizzazioni la realizzazione, gestione e manutenzione di nuova viabilità agro-silvo pastorale da parte di imprenditori agricoli o consorzi di privati, è subordinata alla sottoscrizione da parte di tutti i proprietari delle aree interessate dal percorso di VASP e/o proponenti l'iniziativa, di apposito atto unilaterale d'obbligo a favore del Comune di Ardesio, registrabile in caso d'uso e da inserire in registro depositato presso il Comune di Ardesio, che dovrà contenere i seguenti elementi:

- asservimento agli immobili dell'azienda agricola o del consorzio proponente;
- modalità di esercizio del presidio territoriale mediante operazioni agronomico-forestali di mantenimento, miglioramento o modifica del fondo sono così descritte:
 - a) Nel caso di boschi, fermo restando il fatto del loro mantenimento, vanno effettuate tutte le operazioni selvicolturali tipiche della selvicoltura naturalistica con priorità per i tagli fitosanitari, i tagli di diradamento in fustaia, di conversione nei cedui e le ripuliture del sottobosco di rovo infestante
 - b) Nel caso dei prati e dei pascoli, fermo restando il loro mantenimento, vanno effettuate tutte le operazioni agronomiche di gestione del prato e del pascolo (sfalcio, letamazioni)
 - c) Nel caso di incolti forestali dovranno essere adottate tutte le pratiche (tagli fitosanitari, tagli di selezione, rinfoltimenti) che favoriscano l'evoluzione dell'uso del suolo in bosco, nel rispetto delle successioni ecologiche in atto.

d) Nel caso di incolti prato-pascolivi dovranno essere adottate tutte le pratiche agronomiche (sfalcio) che favoriscano l'evoluzione dell'uso del suolo a prato.

e) Mantenimento in esercizio dei percorsi minori esistenti.

Il rilascio dell'autorizzazione/concessione edilizia per la realizzazione di nuove strade è subordinato al versamento di congrue garanzie finanziarie o assicurative a garanzia del rispetto degli obblighi previsti dalle relative norme.

Art. 28 **Classificazione**

La classificazione di cui al comma 2 della L.R. 10/98 è effettuata dalla Comunità Montana sentiti i Comuni.

Per le strade private la Comunità Montana procederà alla classificazione su richiesta dei proprietari.

Periodicamente, in relazione alle norme di legge, la Comunità Montana redige apposita proposta per l'individuazione, la revisione o l'aggiornamento degli elenchi delle strade agro-silvo-pastorali, evidenziandone il tracciato su apposita cartografia 1:10.000.

Tale proposta è pubblicata all'albo comunale per 15 giorni.

Contro di essa ed entro la scadenza di pubblicazione potranno da chiunque essere avanzate osservazioni e opposizioni da depositarsi presso la Segreteria del Comune.

Art. 29 **Controlli e responsabilità**

La Proprietà o il Gestore della strada agro-silvo-pastorale effettueranno le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l'entità del ripristino.

La gestione e il transito sulla Viabilità agro-silvo-pastorale sono effettuate sotto l'esclusiva responsabilità dei proprietari e dell'eventuale gestore, rimanendo sollevato il comune di Ardesio da qualsiasi responsabilità civile e penale in proposito.

Art. 30 **Entrata in vigore del regolamento e modalità di modifica** **Norme transitorie e finali**

Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

Le successive modificazioni e integrazioni saranno approvate con apposita deliberazione consiliare.

Nell'ambito dei criteri generali di cui al presente regolamento la Giunta Comunale, con apposita deliberazione, potrà approvare repertori di criteri tecnici finalizzati a fornire indicazioni a carattere generale per la predisposizione dei progetti e delle procedure manutentive della viabilità agro-silvo-pastorale, nonché schemi-tipo di istanze e convenzioni.

Nelle more di approvazione di tali repertori i criteri di predisposizione e valutazione dei progetti dovranno ispirarsi alle linee-guida per la progettazione della viabilità agro-silvo-pastorale predisposti dall'Assessorato Regionale all'Agricoltura (edizione 2005).

Redatto nel mese di ottobre 2006 dall'Arch. Enrico Bonandrini ©